



MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per il Clima e l'Energia
DGC ETS - REGISTRAZIONE
Prot. 0000111 CLL del 24/07/2017

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 92/2017

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA N. 2428, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 30 DEL 13 MARZO 2013

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra” (di seguito D.Lgs. 30/2013) e in particolare gli articoli 13 e 14;

VISTO il Decreto 25 luglio 2016 recante “Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS”, che disciplina i costi delle attività di cui all'art. 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 256 del 5 ottobre 2016 con il quale è stato costituito il *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*;

VISTA la domanda di autorizzazione trasmessa dal gestore dell'impianto di seguito riportato al *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*;

Gestore	Data invio domanda di autorizzazione
Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna SpA	16/11/2016

VISTA la base-dati “AGES – Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra” consultabile all'indirizzo <http://www.ages.minambiente.it>;

VISTA la Deliberazione n. 27 del 13 novembre 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2012 n. 274, recante “Adempimenti di cui al Regolamento (UE) 601/2012 della Commissione Europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1 che stabilisce che la medesima deliberazione è indirizzata “ai gestori degli impianti che hanno presentato domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020”;

- l'articolo 2, comma 1 che stabilisce che “per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio il 1 gennaio 2013, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1, effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attività elencate in allegato I della direttiva 2003/87/CE secondo il Piano di monitoraggio di cui all'articolo 3, come approvato da questo Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero, in caso di aggiornamento dello stesso, secondo il Piano aggiornato secondo la procedura aggiornata di cui all'articolo 4”.

Il Comitato riesaminerà, ai sensi del comma 1 dell'art.15 del decreto legislativo citato, il rilascio, le condizioni ed il contenuto delle autorizzazioni e renderà conforme l'autorizzazione della presente deliberazione alle predette procedure non appena approvate.

Nelle more dell'adozione delle procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, su proposta della Segreteria Tecnica il Consiglio Direttivo nella riunione del 20 luglio 2017,

DELIBERA

Articolo 1

(Rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)

1. E' rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30/2013 all'impianto di cui all'allegato A della presente deliberazione. Le informazioni anagrafiche di dettaglio, nonché quelle relative alle attività e alla capacità termica e/o produttiva complessiva sono riportate nella base-dati “AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra”. I dati tecnici e le informazioni di dettaglio relative alle fonti di emissione sono riportate nel Piano di monitoraggio trasmesso ai sensi della Deliberazione n. 27/2012 del 13 novembre 2012.
2. Il gestore dell'impianto presente in allegato A ha accesso alle informazioni ed ai dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra attraverso la base-dati “AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra”.

Articolo 2

Approvazione dei piani di monitoraggio

1. E' approvato, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i., e dell'art. 12, comma 1 del Regolamento 601 del 2012 e s.m.i., il Piano di monitoraggio dell'impianto presente in allegato A; tale piano di monitoraggio è inserito sulla base dati AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra.

Articolo 3

(Disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. Per il periodo di scambio delle quote di emissioni che ha inizio il 1 gennaio 2013, entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore dell'impianto presente in allegato A ricadente nel campo di

applicazione di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 30/2013, comunica al Comitato le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente.

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere redatta secondo il formato predisposto su supporto informatico e pubblicato sul sito www.minambiente.it e deve contenere le informazioni ivi indicate.
3. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.. Le comunicazioni corredate dell'attestato di verifica devono essere trasmesse al Comitato per via telematica attraverso il portale AGES-ETS all'indirizzo web www.registroets.it.

Articolo 4
(Iscrizione al Registro dell'Unione ex Articolo 28 D.Lgs. 30/2013)

1. Il gestore dell'impianto riportato in allegato A ha l'obbligo di presentare all'amministratore del registro dell'Unione, di cui all'articolo 28 del D. Lgs. n. 30/2013, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore del Registro stesso, sulla base del Regolamento (UE) n. 389/2013.


Articolo 5
(Oneri tariffari)

1. Sono a carico dei titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1 gli oneri tariffari previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. 30/2013 conformemente con quanto stabilito dal Decreto 25 luglio 2016 recante "Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS".

Articolo 6
(Pubblicità dei dati)

1. La presente delibera è pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>). Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ai gestori interessati.

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Caretoni



Allegato A

N. Aut.	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	Data invio della versione approvata del PdM	Nome file
2428	Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna SpA	PM MTB Reduced Risk Products factory Crespellano	S.S. Emilia - Rotatoria via Emilia km 128 - Strada Comunale del Martignone, - - 40053 (BO)	20/06/2017	2428_MP_2013_2020_v1_ANC.xls